

STATUTO

**STEMI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
INTEGRATA A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FONTE NUOVA RM VIA MONTE
PERGOLA 9/D

Numero REA: RM - 1028359

Codice fiscale: 07362851003

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

NOTAIO
RAFFAELE CASERTANO
GUIDONIA MONTECELIO
Via Nomentana, 36 (Fonte Nuova)
Tel. 06.909.97.765
Fax 06.900.18.521

Allegato "B" al n. 13584 di raccolta

STATUTO

della

"STEMI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA A R.L.".

=====

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - E' Costituita, ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 1991 n. 381, la Cooperativa Sociale a responsabilità limitata denominata:

"STEMI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA A R.L."

ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede in Fonte Nuova (RM), Via degli Abeti n. 43.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali succursali, agenzie e rappresentanze.

ARTICOLO 3 - La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050. Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

ARTICOLO 4 - Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell' articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di speculazione privata, in ossequio quanto previsto dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 ed eventuali norme modificative ed integrative.

** La Cooperativa, in ossequio all' art. 1) lettera a) della legge 381/91, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di minori a rischio e di persone handicappate e con ritardi di apprendimento, ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza.

La Cooperativa si propone il perseguimento di tali scopi attraverso la gestione stabile o temporanea, in conto proprio e per conto terzi di:

- attività culturali, ludiche, sportive e di formazione;
- laboratori, centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura, il turismo sociale;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto

presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

- attività di formazione e consulenza;
- attività di assistenza domiciliare svolta nei confronti di madri, anziani e bambini in condizioni di disagio;
- attività di animazione di feste per bambini;
- centri ludico-ricreativi e campi scuola estivi ed invernali;
- organizzazione di spettacoli viaggianti;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

** La Cooperativa, in ossequio all'art. 1) lett. b) della legge 381/91, si propone l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 4) della citata legge, tramite lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi.

In relazione a ciò la Cooperativa ha per oggetto il superamento della condizione di isolamento di tali soggetti sociali e la prevenzione di nuove forme di disagio, da realizzarsi mediante l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e la promozione di attività di tipo socio assistenziale che favoriscano l'aggregazione e l'integrazione sociale.

La Cooperativa si propone il perseguimento di tali scopi attraverso l'esercizio in conto proprio e per conto terzi delle seguenti attività:

- tutela dell'ambiente, gestione di aree verdi, lavori di giardinaggio, potatura e diserbo, manutenzione del verde, disinfestazione, derattizzazione e pulizia dei locali in genere;
- raccolta differenziata di rifiuti e loro smaltimento, riciclaggio in genere, pulizia di strade spazi verdi adiacenti;
- trattamento e lavaggio di pavimentazioni di marmo, cotto, parquet e moquette;
- gestione di spazi comunali e/o privati;
- servizi di trasporto per conto proprio e/o di terzi, facchinaggio;
- gestione di mense, chioschi, paninoteche, bar, ristoranti, centri sportivi, locali di divertimento (balere, discoteche, sale giochi, parchi in genere);
- gestione di attività commerciali, sia al minuto che all'ingrosso;
- manutenzioni e riparazioni edili sia ordinarie che straordinarie di fabbricati, sia privati che pubblici, opere di muratura, tinteggiatura e pavimentazioni, lavori idraulici ed elettrici;
- progettazione e realizzazione di interventi di formazione professionale in genere;
- organizzazione di corsi per la formazione di operatori professionali, sociali, educatori ed animatori in genere, guide turistiche ed operatori per il tempo libero.

Naturalmente si avrà cura di adibire le persone svantaggiate esclusivamente a mansioni consone alle loro possibilità, affinché gli stessi, nel rispetto delle più elementari regole della prudenza, possano godere, sotto gli opportuni controlli, degli ovvi vantaggi terapeutici del loro impiego, anche in prestazioni che rivestano carattere ausiliario all'esercizio dell'attività da parte dei soci normodotati e/o volontari.

La società configurerà la propria organizzazione amministrativa in modo da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle varie attività esercitate, ai fini della corretta applicazione delle eventuali agevolazioni concesse dalla vigente normativa, conformemente alle disposizioni di cui alla circolare n. 153/96 del 8/11/1996 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale.

La Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato, che da Enti Pubblici, Regionali, Locali e della Comunità Europea.

L'ottenimento delle commesse di lavoro potrà aversi anche partecipando a pubblici appalti, ovvero, in deroga a tale normativa, atteso il carattere sociale del sodalizio, in regime di convenzione, e con semplice trattativa privata.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e strumentale, per ciò, assolutamente non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico e, comunque, nel rispetto della vigente normativa:

- potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali esclusivamente nell'interesse di terzi che contraggono con la società;

- potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società, sia costituite che costituende, aventi scopo analogo od affine al proprio.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

E' altresì ammessa la partecipazione di elementi tecnici ed amministrativi,

in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa stessa.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprie imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

ARTICOLO 6 - Possono essere Soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) Soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
- c) Soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;
- d) Soci svantaggiati di cui alla L. 381/91 nella misura del 30% relativo alla compagine sociale.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni Socio è iscritto in una apposita sezione del libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

ARTICOLO 7 - Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'entità della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

ARTICOLO 8 - Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'articolo 14).

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il

socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui ai successivi articoli.

ARTICOLO 9 - I Soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 10 - La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli del presente statuto, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui sopra.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dei precedenti commi.

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

ARTICOLO 11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 12 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio;

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempiimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste

dall'art.5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

n) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ARTICOLO 13 - Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1,8,14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:

- a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell' articolo 2 della Legge 142/2001;
- b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui all' articolo 3 comma 1 e comma 2 lettera a) della detta Legge 142/2001, mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall' articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.

ARTICOLO 14 - Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale ha facoltà di ricorrere alternativamente al Collegio arbitrale oppure all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il mancato ricorso entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa alla decisione del Collegio arbitrale.

TITOLO IV

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

ARTICOLO 15 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25,00 (venticinque/00) euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all' articolo 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c. dall' eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall' assemblea e/o previsto dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all' atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 16 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l' autorizzazione dell' organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all' organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell' organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l' intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell' organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l' acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall' articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all' articolo 36.

TITOLO V

BILANCIO - UTILI

ARTICOLO 17 - L' esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l' organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all' assemblea dei soci per l' approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all' ultimo comma dell' articolo 2364 c.c., certificate dall' organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L' assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 18) dello statuto sociale e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all' art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall' art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 18;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) ed f) dell' art. 16.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l' incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l' erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del successivo articolo 18 è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

ARTICOLO 18 - L' assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell' organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall' apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e la quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 19 - Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, ove nominato.

ARTICOLO 20 - L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con il relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio di esercizio e la relazione degli Amministratori sulla gestione sociale;
- c) nomina gli Amministratori, previa determinazione del loro numero, ed i Sindaci, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 30);
- d) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nonché sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, ove nominati, e può altresì impartire direttive di gestione agli Amministratori;
- e) delibera l'eventuale erogazione dei trattamenti economici ulteriori ai sensi dell' art. 3, comma 2 Legge 3 aprile 2001 n. 142;
- f) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001 n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- g) delibera all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'Assemblea Ordinaria oltre che entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio, deve essere convocata un'altra volta nel corso dell'anno per valutare la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli stati di attuazione dei programmi sociali.

Sia il bilancio con la relazione degli Amministratori, sia il programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti i Soci almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

ARTICOLO 21 - La convocazione dell'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i Soci, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i

Soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi, ove nominati.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 22 - L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa l'Assemblea per essere valida deve essere costituita, in prima quando in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei Soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i Soci.

Per la modifica dell'oggetto sociale è necessario l'intervento di tutti i soci ed il voto favorevole di almeno 4/5 di questi.

ARTICOLO 23 - Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro Soci.

Ciascun Socio ha solo un voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.

In caso di malattia o di altro impedimento i Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri Soci mediante deleghe scritte.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Ciascun Socio può rappresentare più di un Socio.

Non possono essere delegati né gli Amministratori né gli impiegati della società.

ARTICOLO 24 - L'Assemblea tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che su richiesta di almeno cinque dei Soci l'Assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del Segretario, ed eventualmente di due scrutatori. Il Segretario può essere anche una persona non Socia.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori; il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

ARTICOLO 25 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) ad 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea tra i Soci.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Gli Amministratori sono dispensati dal presentare cauzione;

durano in carica non più di tre anni.

Gli Amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, 3° comma c.c., all'Amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 26 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presi-

dente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione.

Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto da assentarsi dal Consiglio di Amministrazione al momento della deliberazione.

ARTICOLO 27 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e dalla facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 28 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni e i compensi.

ARTICOLO 29 - La rappresentanza sociale spetta al Presidente ed al Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più Amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della Società da esercitarsi sia singolarmente, sia congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.

ARTICOLO 30 - Qualora si verificchino le condizioni previste dall' articolo 2488 del Codice Civile, la gestione della società sarà controllata da un Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci Effettivi e da due Supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge; i Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Si applicano in ogni caso le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 220 del 2 agosto 2002.

ARTICOLO 31 - Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all' articolo 2543, comma 1 c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall' assemblea. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L' assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell' assemblea convocata per l' approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decado-

no dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

ARTICOLO 32 - Il collegio sindacale, ove nominato, deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VII

REQUISITI MUTUALISTICI

ARTICOLO 33 - E' vietata la distribuzione ai Soci dei dividendi.

Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i Soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante

dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 17 lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all' art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

ARTICOLO 34 - La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tale senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ARTICOLO 35 - In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 22, ultimo comma nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.

ARTICOLO 36 - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Roma con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss D.lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Roma che provvederà alla nomina dell' arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

ARTICOLO 37 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione elaborerà appositi regolamenti, da sottoporre successivamente all' approvazione dei soci riuniti in Assemblea, redatti in conformità alle prescrizioni di cui all' articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142.

ARTICOLO 38 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto sociale e nell' atto costitutivo, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to: GIAGNORIO STEFANO

RAFFAELE CASERTANO - NOTAIO